

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1225)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile e poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 luglio 1973 (V. Stampato n. 802)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1973*

Gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale
e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto
intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

GESTIONE UNITARIA DEL SISTEMA AEROPORTUALE DI ROMA

Art. 1.

L'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e l'aeroporto

di Ciampino sono costituiti in sistema aeroportuale della capitale.

Essi sono gestiti unitariamente, sotto la sorveglianza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi vigenti.

Art. 2.

La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente è concessa ad una società con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI.

Iniziata la gestione da parte della società concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonché gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, potranno partecipare alla società stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

La società concessionaria provvederà alla progettazione, costruzione ed esecuzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento richieste dal sistema aeroportuale della capitale.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente. Con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione.

La durata della concessione è fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.

Art. 4.

La società concessionaria deve operare con criteri di organicità e di economicità.

Essa provvede alla gestione mediante lo espletamento diretto dei servizi aeroportuali.

A tal fine, le convenzioni di appalto o di concessione a terzi di servizi aeroportuali, an-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cora in corso, sono risolte alla data di decorrenza della concessione. Il decreto di concessione definirà le modalità per il passaggio alla società concessionaria dei servizi stessi nonché del personale e delle attrezzature accertate alla data del 30 giugno 1973.

Al personale che passerà alle dipendenze della nuova società concessionaria dovranno essere garantite condizioni retributive e normative non inferiori a quelle esistenti alla data del 30 giugno 1973.

La società concessionaria può anche provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilità.

Art. 5.

La convenzione di cui all'articolo 3 deve indicare le linee di una gestione organica e funzionale del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo 2, da parte della società concessionaria, che dovrà attenersi a criteri di economicità.

Nella convenzione sono, tra l'altro, determinati:

1) i beni demaniali di cui le amministrazioni statali possono disporre gratuitamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;

2) l'assunzione, da parte della società concessionaria, di tutti i costi di manutenzione del complesso aeroportuale da essa gestito;

3) le modalità di attribuzione alla società concessionaria degli eventuali oneri che la pubblica amministrazione dovrà sostenere in conseguenza della revoca delle concessioni di cui all'articolo precedente;

4) i criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi;

5) la predisposizione, a cura della società concessionaria, del piano finanziario necessario al completamento degli impianti aeroportuali, ivi compresa l'aerostazione di cui al titolo II della presente legge, e, entro 180 giorni dal collaudo definitivo di detta aerostazione, del piano finanziario necessario alla gestione dell'intero sistema aereo-

portuale per tutta la durata della concessione;

6) la devoluzione al bilancio dello Stato, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione, dopo l'entrata in funzione della nuova aerostazione di cui al titolo II della presente legge, degli eventuali utili di esercizio, al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo annuale determinato in base alle modalità da stabilirsi nella convenzione e riferito al capitale sociale della società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, e comunque non superiore all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potrà superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;

7) le modalità per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto 6) del presente articolo;

8) la nomina nel collegio dei sindaci della società concessionaria di tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro del tesoro;

9) le modalità per la riconsegna all'amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;

10) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;

11) i casi e le forme con cui potrà essere esercitata da parte dell'amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalità dell'esercizio di detta facoltà nonché i criteri di determinazione delle indennità dovute alla concessionaria;

12) la costituzione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali con-

troversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Art. 6.

Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione degli aeroporti.

Le tariffe relative all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese dalla società concessionaria dovranno tener conto dell'economica gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

TITOLO II

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA AEROSTAZIONE NELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE DI ROMA-FIUMICINO

Art. 7.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, provvederà a concedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla società di cui all'articolo 2, la progettazione e la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, da adibire al traffico della società Alitalia-Linee aeree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla società medesima.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentita la società concessionaria, potrà autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniera assistite dalla società Alitalia ad operare nella nuova aerostazione.

Art. 8.

La progettazione e la costruzione della nuova aerostazione sono realizzate a cura e spese della società concessionaria, sulla ba-

se delle previsioni contenute nel piano regolatore generale di ampliamento e completamento dell'aeroporto ed in applicazione del decreto interministeriale in data 23 marzo 1968, n. 18, che ha approvato il programma di massima delle opere, nonché sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.

La nuova aerostazione dovrà essere ultimata e messa in condizione di agibilità entro quattro anni dalla data di effettiva disponibilità da parte della concessionaria di tutte le aree su cui dovrà insistere l'aerostazione.

Nella convenzione saranno determinate a carico della società concessionaria le penalità per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'apertura al traffico dell'aerostazione.

Il progetto generale dell'aerostazione, relativi piazzali e pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, sarà approvato con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Analoga procedura sarà seguita per eventuali varianti richieste dalla società concessionaria in corso d'opera.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 10.

Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione dell'aerostazione, relativi piazzali e pertinenze, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvederà direttamente e a proprie spese la società concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le norme vigenti.

Alle suddette operazioni, anche ai fini della determinazione dell'indennità, si applicano le norme di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

Art. 11.

La concessione per la progettazione e la costruzione sarà regolamentata da apposita convenzione nella quale vanno determinate:

1) la procedura della progettazione esecutiva;

2) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società concessionaria potrà effettuare direttamente o tramite altra società del gruppo IRI, per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato;

3) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

4) le procedure relative sia all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

La società concessionaria provvederà al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione della nuova aerostazione. A tal fine è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, i quali potranno effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attività ordinaria.

Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma precedente saranno assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 13.

Entro 60 giorni dall'avvenuto collaudo definitivo delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge, la società concessionaria pre-

senterà all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.

Il rendiconto di cui al comma precedente è approvato, entro 60 giorni dalla sua presentazione, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 14.

Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo precedente, la società concessionaria predisporrà il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale, nei termini di cui all'articolo 5, n. 5), della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.

Art. 15.

In ordine al piano finanziario, approvato a norma dell'articolo precedente, sarà determinato con legge l'eventuale contributo a carico dello Stato, da corrispondere alla società concessionaria nella misura necessaria a coprire i costi di costruzione, compresi i relativi oneri finanziari, dedotti gli introiti previsti per l'intero periodo di concessione, al netto delle spese di esercizio, così da assicurare l'equilibrio economico dell'iniziativa.

TITOLO IV

NORMA FINALE

Art. 16.

L'ufficio speciale del Genio civile istituito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, numero 1246, e inteso a provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza e alla contabilizzazione delle opere di completamento e ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, è soppresso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

